

## TRIBUNALE DI POTENZA

Il Giudice

A scioglimento della riserva assunta in data 17.3.2017;

letti gli atti del fascicolo;

verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione;

ritenuto necessario l'espletamento di una CTU contabile relativa ai contratti di mutuo con ammortamento cd. alla francese:

nomina

CTU il Dott. [REDACTED] da [REDACTED] al quale verrà conferito il seguente incarico:

-dica il CTU se le pattuizioni relative agli interessi contenute nel contratto di mutuo comportino effetti anatocistici nell'ammortamento; in caso di risposta positiva, verifichi il CTU se il piano di ammortamento sia depurabile dagli effetti anatocistici, in caso di impossibilità determini un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti, calcolando altresì la consistenza residua del mutuo in base a tale piano;

-dica il CTU se la concreta applicazione delle pattuizioni contrattuali da parte della convenuta abbia comportato violazione dei parametri negoziali -in particolare violazione del tasso d'interesse pattuito-; in caso di risposta positiva, determini il CTU un piano di ammortamento corretto secondo i termini negoziali, calcolando altresì la consistenza residua del mutuo in base a tale piano.

Nel calcolare la consistenza residua del mutuo, trattandosi di mutuo stipulato dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000, applichi i seguenti criteri:

a) In ordine all'anatocismo:

ove non sia stato pattuito e specificamente approvato per iscritto il pagamento di interessi moratori sull'intera rata scaduta del finanziamento, calcoli la consistenza residua del mutuo applicando gli interessi moratori sulla sola quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, distinguendo la parte imputabile alle rate scadute prima della decadenza dal beneficio del termine e la parte imputabile alle rate scadute dopo la detta decadenza;

b) In ordine all'usura:

accerti se i tassi di interesse corrispettivo e moratorio pattuito, singolarmente considerati, siano superiori al cd. tasso soglia che, sino alla data del 14.5.2011, si calcola aumentando del 50% il tasso effettivo globale medio (comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse); dal 14.5.2011, il tasso soglia si calcola ai sensi dell'art.2, 4° comma L. 108/96, come modificato dal D.L. 70/2011, convertito in L. 106/2011; in caso di superamento del tasso soglia, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi (art. 1865 secondo comma c.c.).

Se il tasso d'interesse inferiore al tasso soglia al momento della pattuizione, sia poi divenuto usurario nel tempo, il tasso d'interesse va ricondotto al tasso soglia (cd. usura sopravvenuta).

Acquisisca ulteriori documenti con il solo consenso delle parti”;

fissa


l'udienza del 20/3/2017 ore 11,30 per conferire l'incarico al CTU.

Si comunichi anche al CTU.

Potenza, 17/3/17

Il Giudice

Dott.ssa [redacted]



TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE DEPOSITATO IN CANCELLERIA	
OGGI	20 MAR. 2017
[redacted]	